

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 14 maggio 1891, *Rotondi c. Giunta provinciale di Foggia*.

Giustizia amministrativa — Opere pie — Decisioni della Giunta provinciale — Ricorso (L. 17 luglio 1890, art. 42; L. 2 giugno 1889, art. 28).

Il ricorso al Re, contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, di cui è parola in principio dell'art. 42 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, è il semplice ricorso in via gerarchica.

Epperò, non avendo quelle deliberazioni carattere definitivo, non possono essere impugnate direttamente avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato.

La Sezione, ecc. — (Omissis) Attesochè l'art. 42 della legge 17 luglio 1890 al suo capoverso disponga: « Contro ogni deliberazione della Giunta amministrativa (che non sia in materia di conti) è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per citare in giudizio, salvo pure la estensione del ricorso al merito, ai termini dell'art. 25 stessa legge ».

Attesochè, presa in esame la lettera di codesto articolo, sia fuori d'ogni dubbio che esso parla di tre ricorsi possibili contro le deliberazioni della Giunta amministrativa: 1° di un ricorso al Re; 2° di un ricorso al Re in sede amministrativa; 3° di un ricorso in via contenziosa avanti il Consiglio di Stato, vale a dire avanti alla IV^a Sezione.

Ora, avendo codesto articolo sottoposto il ricorso in via contenziosa avanti alla IV^a Sezione alla condizione che non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, questo ricorso non è nè può essere altro che il ricorso al Re in via straordinaria nel senso dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato, perchè è questo solo che pel capoverso dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889 può paralizzare la giurisdizione della IV^a Sezione.

Attesochè non dandosi secondo il nostro diritto pubblico interno che due sole forme di ricorso al Re, di cui parla per prima cosa l'art. 42 e che viene espressamente ammesso contro le deliberazioni della Giunta amministrativa, non può avere che una di queste due forme. Ma il ricorso semplice di cui parla l'art. 42, non può essere il ricorso in via straordinaria, vuoi perchè quest'ultimo ricorso è distinto dal primo coll'aggiunta « in sede amministrativa » adoperata anche dal capoverso dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889 (qualunque possa essere il valore intrinseco di questa espressione), vuoi perchè, secondo la economia della nostra legislazione, contro i singoli provvedimenti delle autorità amministrative non si pone per regola come rimedio espresso il ricorso al Re in via straordinaria: cotesto ultimo ricorso è sempre sottinteso per la disposizione generale e fondamentale posta all'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato. Dunque il ricorso di cui parla in principio il capoverso dell'art. 42 non è nè può essere che il ricorso in via gerarchica. (Omissis)

Attesochè ritenuto pertanto, come deve ritenersi, che l'art. 42 contro le deliberazioni della Giunta amministrativa stabilisca in primo luogo un ricorso in via gerarchica, se ne deduce come corollario che il provvedimento della Giunta amministrativa non è definitivo nel senso dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, il quale dichiara che quando la legge non prescrive altrimenti il ricorso alla Sezione 4^a non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Per questi motivi, ecc.